

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - poteri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17648 del 05/07/2018 (Rv. 649525 - 01)

Decreto di acquisizione - Ambito applicativo - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Esclusione - Conseguenze.

La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento. In tale seconda ipotesi, il provvedimento di acquisizione del giudice delegato deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17648 del 05/07/2018 (Rv. 649525 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_123](#)